



COMUNE DI OPI



Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)

Tel: 0863 910606

Fax: 0863 916078

Cod. Fisc.: 00181620667

del 29-06-2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Liquidazione diritti di Rogito giugno 2015- giugno 2016

Premesso che l'art. 10 della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede l'abrogazione dei diritti di rogito del -segretario comunale e l'abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria da versare all'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali;

Considerato che le norme previgenti stabilivano che il comune era tenuto a versare al segretario comunale il 75% sul 90% della quota sui diritti di rogito spettante al comune stesso, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

Considerato che l'articolo citato interviene, prevedendo l'abolizione dell'attribuzione ai segretari comunali, delle quote loro spettanti sui diritti di rogito e che, pertanto, le somme relative verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali;

Considerato che a differenza del decreto, la legge n. 114/2014 prevede una concessione per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, ai quali segretari potrà comunque essere attribuito come diritto di rogito una quota dei diritti spettanti ai comuni, nella misura non superiore ad un quinto dello stipendio;

Considerato infine, che la norma prevede che le nuove disposizioni non si applichino sulle quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto legge ovvero il 25 giugno 2014;

Visto il parere 275/2014 della Corte dei Conti Lombardia, depositato in data 29 ottobre 2014 nella segreteria della stessa Corte, con la quale quella magistratura contabile ha precisato che, anche dopo il D.L. 90/2014, che ne ha limitato l'attribuzione al personale interessato, l'accesso ai diritti di rogito da parte del segretario comunale di fascia A (equiparato al dirigente dall'articolo 12 del contratto nazionale del 16 maggio 2001) titolare di una convenzione di segreteria tra più enti con popolazione complessiva compresa tra 10.000 e 65.000 abitanti, dove in nessun ente sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, continua a operare e che inoltre con la nuova formulazione i diritti vengono attribuiti per intero al segretario rogante (per i rogiti effettuati dopo il 25 giugno 2014), a differenza di prima quando era ammesso a riparto il 75 per cento del 90 per cento spettante all'ente;

Vista la deliberazione N.21/SEZAUT/2015/QMIG espressa nell'adunanza del 4 giugno 2015 della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, depositata in quella Segreteria il 24 giugno 2015, con la quale la stessa Sezione ha deliberato i seguenti principi di diritto: *"alla luce dell'previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successiva alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti"*. A chiusura detta pronuncia stabilisce quanto

segue: "La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre- 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

Considerata che sono intervenute medio tempore:

- sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 del 07.04.2016 con la quale la suprema Corte Costituzionale con un "obiterdictum" chiarisce che il DL 90/2014 **riconosce i diritti di rogito ai Segretari negli enti privi di dirigenza**: "Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito";
- la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano n. 1539/2016 del 18.05.2016 la quale espressamente prevede "*La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari privi di qualifica dirigenziale, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell'ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti. Posto che, come detto e allo stato non smentito, presso i comuni ove opera la ricorrente non vi sono dipendenti dirigenti, non dovrebbe esservi ragione per negarle il rivendicato diritto. La ratio della norma poi pare chiara, il riconoscimento ai segretari di fascia C è funzionale a sopperire una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie, è meno favorevole e garantista; quanto agli altri segretari, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all'interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali. La norma citata, peraltro, risulta perfettamente aderente al disposto dell'art. 37 CCNL dei segretari comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, inserisce anche i diritti di segreteria. Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti (sezione delle autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C.), potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica. Come già detto il dettato normativo è chiaro e laddove dispone: "**Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale**" estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali.*";

Considerato che il Segretario Comunale di questo Ente, Dott. Gian Luigi Zanatta, di fascia B e che non lavora in comuni con la dirigenza e quindi, in virtù della su richiamate sentenze della Corte Costituzionale e del Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, allo stesso è possibile liquidare i diritti di rogito;

Considerato che al Segretario Comunale Dott Gian Luigi Zanatta, non sono stati liquidati i diritti di rogito a far data da giugno 2015 a tutt'oggi (contratti da rep. n. 80 a rep n. 84);

Visto che i proventi possono essere integralmente attribuiti al Segretario in quanto, gli stessi, non eccedono i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento dallo stesso;

Rilevato che durante il periodo giugno 2015 - giugno 2016 sono state versate:

a) 1.285,25 per diritti di segreteria su rogiti di contratti (dal n. 80 al n. 84);

n.80/2015	€ 26,30
n.81/2016	€ 117,72
n.82/2016	€ 17,97
n.83/2016	-----
n.84/2016	€ 1.123,26
	€ 1.285,25

Ritenuto pertanto procedere al riparto delle somme sopracitate;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso


DETERMINA

1. Le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di ripartire il 100% dei diritti di rogito versati nel periodo giugno 2015- giugno 2016 al Segretario Dott. Gian Luigi Zanatta per un importo € 1.285,25;
3. di liquidare la somma € 1.285,25 a favore del Segretario Generale rogante Dott. Gian Luigi Zanatta con imputazione cod. bilancio **10120105** -gestione competenza- del bilancio del corrente esercizio che, per lo scopo, offre la necessaria disponibilità; **impegno:291/2016**
4. di procedere ad emettere mandato di pagamento a favore del Dott. Gian Luigi Zanatta della somma di € 1.285,25 a titolo di diritti di rogito periodo giugno 2015 – giugno 2016.


La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni e diventerà esecutiva al momento della pubblicazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D.l.gvo n. 267/2000

Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario



Il Responsabile del Servizio



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data 29.06.2016 fino
al 14.07.2016

Opi 29.06.2016

IL MESSO NOTIFICATORE

